

# FOGLIO FEDERALE

Anno XLVI

Berna, 10 gennaio 1963

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

*Termine d'opposizione: 10 aprile 1963*

## LEGGE FEDERALE

su

**i cartelli e le organizzazioni analoghe**

(Del 20 dicembre 1962)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 31 *bis*, 64 e 114 *bis* della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1961,

*decreta:*

### I. CAMPO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1

La legge è applicabile ai cartelli e alle organizzazioni analoghe. Essa non è applicabile ai contratti, decisioni e provvedimenti che concernono esclusivamente i rapporti di lavoro. Norma.

#### Art. 2

<sup>1</sup> Sono considerati cartelli nel senso della legge i contratti, le decisioni e gli accordi non esecutori che influenzano o sono atti a influenzare il mercato di determinate merci o di determinati servizi per mezzo di una limitazione comune della concorrenza, in particolare disciplinando la produzione, lo smercio o l'acquisto di merci come anche i prezzi e le altre condizioni. Cartelli.

<sup>2</sup> Ai cartelli sono parificati gli accordi con i quali gli acquirenti si obbligano verso i loro fornitori a osservare, rivendendo le merci, determinati prezzi o condizioni (prezzi verticali), in quanto sia un cartello o un'organizzazione analoga a imporre tali accordi o a garantirne l'esecuzione.

### Art. 3

Sono considerate organizzazioni analoghe nel senso della legge, in quanto dominino il mercato di determinate merci o servizi o lo influenzino in misura decisiva:

- a. le aziende singole;
- b. le aziende che, in forma tacita, concordano il loro comportamento;
- c. le aziende vincolate fra sè da partecipazioni finanziarie o in altro modo.

## II. DISPOSIZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE

### 1. Ostacoli alla concorrenza

#### Art. 4

<sup>1</sup> Sono illeciti, riservato l'articolo 5, i provvedimenti presi da un cartello per escludere i terzi dalla concorrenza od ostacolarli notevolmente nell'esercizio della stessa, come il blocco delle consegne, degli acquisti o del lavoro, le discriminazioni di prezzi o di condizioni d'acquisto e le vendite a sottoprezzo dirette contro determinati concorrenti.

<sup>2</sup> Le disposizioni sull'illiceità degli ostacoli alla concorrenza sono applicabili per analogia alle organizzazioni indicate nell'articolo 3.

#### Art. 5

<sup>1</sup> Gli ostacoli alla concorrenza sono leciti se vengono giustificati da interessi legittimi preponderanti e se, nella loro essenza come nella loro applicazione, non limitano la libera concorrenza in misura eccessiva rispetto allo scopo perseguito.

<sup>2</sup> Come interessi legittimi preponderanti sono segnatamente considerati:

- a. la salvaguardia di una concorrenza leale e inalterata,
- b. il conseguimento di adeguate premesse professionali e aziendali,
- c. il promuovimento, in un settore economico o in una professione, di una struttura desiderabile nell'interesse generale,
- d. l'attuazione di un cartello sui mercati esteri,

Organizzazioni analoghe.

Illiceità degli ostacoli alla concorrenza.

Eccezioni.

e. l'osservanza di prezzi verticali adeguati, soprattutto quando risultano necessari per garantire la qualità della merce o il servizio della clientela; è riservata l'applicazione delle lettere a, b, c e d all'osservanza dei prezzi verticali.

<sup>3</sup> Non è legittimo l'interesse diretto esclusivamente a impedire nuovi concorrenti; sono riservati i capoversi 1 e 2.

#### Art. 6

<sup>1</sup> Chiunque è danneggiato o minacciato da illeciti ostacoli alla concorrenza, può pretendere l'accertamento della illiceità del provvedimento, la cessazione del medesimo e la soppressione dello stato di fatto conseguente, il risarcimento del danno in caso di colpa e il pagamento di una somma a titolo di riparazione nel caso dell'articolo 49 del Codice delle obbligazioni.

Azioni.

<sup>2</sup> Per attuare il diritto alla cessazione del provvedimento e alla soppressione dello stato di fatto, il giudice può ordinare, su domanda dell'attore, che questi sia liberato dagli obblighi imposti dal cartello, e, se necessario, ammesso nel cartello, o nell'associazione, con i relativi diritti ed obblighi.

<sup>3</sup> Il giudice può, a richiesta della parte vincitrice, autorizzarla a pubblicare la sentenza a spese della parte perdente. Egli stabilisce il modo e i limiti della pubblicazione.

#### Art. 7

<sup>1</sup> I Cantoni designano un tribunale competente a decidere, in tutto il territorio e come istanza cantonale unica, sulle azioni per illeciti ostacoli alla concorrenza. Il tribunale è anche competente a decidere altre azioni civili promosse contemporaneamente.

Foro.

<sup>2</sup> L'azione può essere promossa:

- a. contro tutti i responsabili, nel Cantone di sede del cartello o dell'organizzazione analoga o, in mancanza della sede, nel Cantone di amministrazione, e, in mancanza di un siffatto luogo, nel Cantone di domicilio della maggioranza dei convenuti, o, a scelta dell'attore, in uno dei Cantoni dove è domiciliato un numero uguale di convenuti;
- b. nel luogo dove è stato commesso l'atto illecito, qualora non sia dato in Svizzera alcun altro foro.

#### Art. 8

Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo al valore litigioso.

Ricorso.

## Art. 9

Salvaguardia del segreto d'affari.

Nelle contestazioni per illeciti ostacoli alla concorrenza, i segreti di fabbricazione o d'affari delle parti sono salvaguardati. Mezzi di prova, propri a rivelarli, sono portati a conoscenza della controparte solo nella misura compatibile con la salvaguardia del segreto.

## Art. 10

Provvedimenti d'urgenza.

Allo scopo di garantire i diritti derivanti da illeciti ostacoli alla concorrenza, il giudice ordina, su domanda di una parte, provvedimenti d'urgenza, come l'assunzione di prove a futura memoria o la cessazione dei provvedimenti impugnati. Gli articoli da 9 a 12 della legge federale del 30 settembre 1943 <sup>1)</sup> sulla concorrenza sleale sono applicabili per analogia.

## 2. Obblighi interni dei membri del cartello

## Art. 11

Forma degli obblighi cartellistici.

<sup>1</sup> I contratti e le decisioni, che istituiscono obblighi cartellistici, sono validi solo nella forma scritta. Per le decisioni, basta il protocollo firmato.

<sup>2</sup> Chiunque aderisce a un cartello è vincolato agli obblighi cartellistici esistenti solo se li riconosce per scritto.

<sup>3</sup> Gli accordi di prezzi verticali, assoggettati alla legge, non richiedono la forma scritta.

## Art. 12

Liberazione dagli obblighi cartellistici.

<sup>1</sup> Chiunque si è vincolato con un obbligo cartellistico, può promuovere azione per esserne liberato, totalmente o parzialmente, se la sua posizione viene considerevolmente peggiorata o se comunque ha un motivo grave, che dimostri incompatibile con la buona fede il mantenimento dell'obbligo assunto. La sentenza ha effetto dal giorno in cui l'azione è stata promossa, salvo che il giudice, eccezionalmente, non decida altrimenti.

<sup>2</sup> La liberazione parziale dall'obbligo cartellistico è ammessa solo se il giudice può ritenere che l'obbligo sarebbe stato contratto anche senza le clausole impuginate.

<sup>3</sup> Se il socio vuole liberarsi dall'obbligo cartellistico senza uscire dall'associazione, il giudice può decidere in questo senso solo se si possa ragionevolmente pretenderlo dall'associazione.

1) CS 2, 935 (A IV F).

<sup>4</sup> Sono riservate le disposizioni legali, statutarie o contrattuali sulla disdetta e l'uscita, più favorevoli al contraente.

#### Art. 13

<sup>1</sup> Nessuna indennità d'uscita può essere chiesta a chi è sciolto dagli obblighi cartellistici od esce da una associazione a prevalenti scopi cartellistici. Condizioni inammissibili d'uscita.

<sup>2</sup> La cessazione degli obblighi cartellistici non può essere aggravata in misura eccessiva nè dalle disposizioni sui diritti pecuniari del socio uscente e i termini di disdetta o d'uscita, nè in altro modo.

#### Art. 14

<sup>1</sup> I provvedimenti di ostacolo alla concorrenza, di cui all'articolo 4, intesi all'esecuzione di obblighi cartellistici o di prezzi verticali adeguati, assoggettati alla legge, sono leciti solo se, nella loro essenza come nella loro applicazione, non pregiudicano l'interessato in misura eccessiva rispetto allo scopo perseguito. Sanzioni.

<sup>2</sup> Se i provvedimenti sono illeciti, l'interessato può promuovere le azioni previste nell'articolo 6.

<sup>3</sup> Ai provvedimenti, cui l'interessato non si è assoggettato previamente, sono applicabili gli articoli 4 e 5.

#### Art. 15

<sup>1</sup> I contratti e le decisioni, che attribuiscono a un tribunale arbitrale il giudizio su contestazioni future concernenti la costituzione, la validità e l'estinzione di obblighi cartellistici o di sanzioni secondo l'articolo 14, sono nulli, se non conferiscono a ciascuna parte il diritto, in ciascun caso, di adire il giudice ordinario o di domandare, entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo d'istanza, che la controversia sia decisa dal giudice ordinario. Giurisdizione arbitrale.

<sup>2</sup> Se in altre contestazioni davanti a un tribunale arbitrale sono fatti valere i diritti indicati nel capoverso 1, esso è pure competente a giudicarli, purchè la parte che li fa valere non promuova azione presso il giudice ordinario entro 30 giorni.

<sup>3</sup> Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti o alle decisioni, cui partecipano anche persone domiciliate all'estero, se è previsto il giudizio della contestazione da parte di un tribunale arbitrale internazionale.

#### Art. 16

Nelle contestazioni su obblighi cartellistici, sono applicabili gli articoli 9 e 10 concernenti la salvaguardia di segreti d'affari e i Altre disposizioni procedurali.

provvedimenti d'urgenza. Inoltre, il foro per le contestazioni sulle sanzioni, previste nell'articolo 14, è determinato conformemente all'articolo 7.

### III. DISPOSIZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

#### 1. Organizzazione e compiti della commissione dei cartelli

##### Art. 17

Organizza-  
zione.

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione dei cartelli composta di 11 a 15 membri, rappresentanti le scienze economiche e giuridiche, i settori economici e i consumatori. La commissione dispone di una segreteria. Il Consiglio federale emana il regolamento della commissione, d'intesa con la stessa.

<sup>2</sup> La commissione è indipendente rispetto alle autorità amministrative. Essa presenta annualmente al Dipartimento federale dell'economia pubblica un rapporto d'attività, che vien pubblicato.

<sup>3</sup> I commissari sono tenuti al segreto d'ufficio. Il rapporto sull'attività e gli altri rapporti della commissione che sono pubblicati non devono rivelare alcun segreto d'affari.

##### Art. 18

Indagini.

<sup>1</sup> La commissione dei cartelli svolge, di sua iniziativa o per incarico del Dipartimento federale dell'economia pubblica, indagini sulla situazione, lo sviluppo e gli effetti dei cartelli e delle organizzazioni analoghe nell'economia svizzera. I rapporti d'indagine sono pubblicati, in quanto il Dipartimento non decida altrimenti.

<sup>2</sup> La commissione raccoglie le sentenze emanate in applicazione della legge e le pubblica periodicamente in modo appropriato. I tribunali trasmettono alla commissione le copie integrali delle sentenze.

##### Art. 19

Raccoman-  
dazioni e  
pareri.

<sup>1</sup> La commissione dei cartelli è consultata prima dell'emanazione di leggi federali e ordinanze che limitano la libera concorrenza. Essa può parimente sottoporre al Consiglio federale, di sua iniziativa, raccomandazioni sulla politica in materia di concorrenza.

<sup>2</sup> A richiesta, la commissione dà, ai tribunali e ai singoli giustificanti un legittimo interesse, il proprio parere su questioni di principio concernenti i cartelli.

##### Art. 20

Indagini  
speciali.

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia pubblica può incaricare la commissione dei cartelli di indagini speciali, intese a chiarire se

determinati cartelli o organizzazioni analoghe hanno effetti nocivi di natura economica o sociale.

<sup>2</sup> Prima di chiudere la procedura, la commissione dà agli interessati l'occasione di pronunciarsi sul risultato delle indagini. Essa può raccomandare loro di modificare o annullare disposizioni cartellistiche o di rinunciare a provvedimenti presi da cartelli od organizzazioni analoghe.

<sup>3</sup> Terminata la procedura, la commissione presenta un rapporto con proposte al Dipartimento federale dell'economia pubblica. Se questo ritiene necessaria un'indagine completa, essa sarà svolta dalla commissione.

<sup>4</sup> Il Dipartimento decide sulla pubblicità da dare ai risultati dell'indagine.

#### Art. 21

<sup>1</sup> La commissione, quando svolge un'indagine speciale, invita le persone che possono chiarire la fattispecie a fornirle le informazioni utili e a produrre i documenti necessari. Essa può ricorrere a periti.

Procedura  
per le inda-  
agini speciali.

<sup>2</sup> Se questa libera consultazione non consente di chiarire sufficientemente la fattispecie, la commissione interroga le parti e i testimoni ed esige la presentazione dei documenti. Gli articoli da 36 a 65 della legge federale del 4 dicembre 1947 <sup>1)</sup> sulla procedura civile e gli articoli da 22 a 26 della legge federale del 16 dicembre 1943 <sup>2)</sup> sull'organizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.

<sup>3</sup> I provvedimenti e le decisioni della commissione possono essere impugnati, entro un termine di dieci giorni, presso il presidente del Tribunale federale per violazione manifesta del diritto.

## 2. Azione amministrativa

#### Art. 22

<sup>1</sup> Per salvaguardare l'interesse pubblico, il Dipartimento federale dell'economia pubblica, fondandosi su un'indagine speciale, può, entro il termine di un anno dal ricevimento del rapporto d'indagine, promuovere azione davanti al Tribunale federale contro un cartello o un'organizzazione analoga che sopprime o ostacola considerevolmente la concorrenza in un settore economico o in una professione, in modo incompatibile con l'interesse generale, segnatamente a danno dei consumatori.

<sup>2</sup> Il Tribunale federale, se ammette l'azione, ordina le misure necessarie; in particolare, esso può modificare o annullare dispo-

1) RU 1948, 421 (A VII C).

2) CS 3, 499 (A VII A).

zioni cartellistiche o vietare i provvedimenti presi dai cartelli o dalle organizzazioni analoghe.

<sup>3</sup> È applicabile per analogia l'articolo 9 concernente la salvaguardia del segreto d'affari.

#### IV. DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 23

<sup>1</sup> Salvo disposizione contraria della legge, le disposizioni del Codice civile, segnatamente del Codice delle obbligazioni, sono applicabili ai cartelli e alle organizzazioni analoghe.

<sup>2</sup> Sono riservate la legislazione federale su la concorrenza sleale, la protezione industriale e i diritti d'autore, come anche le disposizioni di diritto pubblico che derogano alla legge.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **F. Fauquex**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1962.

Il Presidente: **André Guinand**

Il Segretario: **Ch. Oser**

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 dicembre 1962.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: *10 gennaio 1963.*

Termine d'opposizione: *10 aprile 1963.*

## **Legge federale su i cartelli e le organizzazioni analoghe (Del 20 dicembre 1962)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.01.1963
Date	
Data	
Seite	1-8
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 676

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.